

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3620 del 13/07/2018
Oggetto	Art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Ecotecnica S.r.l. Via Dell'Appennino n. 775/A - Forlì. Proroga della prescrizione 4.3 della diffida e sospensione parziale di cui alla DET-AMB-2018-2443 del 17.05.2018
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3780 del 13/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta **Ecotecnica S.r.l.** Via Dell'Appennino n. 775/A – Forlì. Proroga della prescrizione 4.3 della diffida e sospensione parziale di cui alla DET-AMB-2018-2443 del 17.05.2018

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01.01.2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Visto il comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs.152/06 e s.m.i. che stabilisce che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art.29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*

b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscono un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate per più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;*

c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*

d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;*

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012, successivamente modificata e integrata con:

Delibera di G.P. n. 335/114740 del 26.08.2013;

Delibera di G.P. n. 358/119964 del 17.09.2013;

Delibera di G.P. n. 7/610 del 14.01.2014;

Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014;

Delibera di G.P. n. 221/58767 del 10.06.2014;

Decreto del Presidente della Provincia n. 45/16660 del 27.02.2015;

Determina Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-94 del 08.02.2016;

Determina Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016;

è stato rilasciato alla ditta **Ecotecnica S.r.l.** il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 447/97589 del 30.10.2007 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A;

Visto l'atto di diffida e sospensione parziale dell'AIA del 20.11.2017 n. DET-AMB-2017-6183;

Visto il successivo atto n. DET-AMB-2018-2443 del 17/05/2018 di integrazione alla diffida e sospensione parziale, ed in particolare il punto 4.3 che prescrive alla ditta Ecotecnica Srl di presentare l'estensione delle garanzie finanziarie prestate per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti di **entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto medesimo**;

Vista la richiesta presentata dalla ditta Ecotecnica srl del 12/07/2018 e acquisita al PGFC/2018/11142 inerente la proroga di 60 giorni dei termini per la presentazione dell'estensione delle garanzie finanziarie;

Dato atto che le motivazioni a supporto della richiesta di proroga sono le seguenti:

1. Ecotecnica Srl è in fase di omologa del concordato preventivo senza il quale la medesima azienda non ha potere di spesa;
2. l'estensione delle garanzie finanziarie dell'impianto pertanto sono poste in capo al Commissario del concordato, il cui iter di autorizzazione da parte del Tribunale di Forlì sono in corso;
3. Ecotecnica Srl ha in corso un procedimento di voltura dell'AIA ad altra ditta. Tale procedimento è stato sospeso in attesa del perfezionamento dell'affitto di ramo d'azienda, specificatamente richiesto come integrazione dalla scrivente SAC di Arpae;

Dato inoltre atto che le garanzie finanziarie sono valide ed efficaci fino al 30/10/2018, durata dell'AIA originaria la cui validità è stata estesa al 31/10/2024 in forza di quanto disposto dal D.Lgs 46/2014, con una maggiorazione di ulteriori due anni;

Considerato che, qualora le garanzie finanziarie non vengano estese, i termini prorogati di 60 giorni sono comunque inferiori alla reale validità della garanzia finanziaria;

Ritenuto pertanto opportuno concedere la proroga richiesta al fine di consentire l'espletamento dell'iter amministrativo di autorizzazione del Commissario del concordato da parte del Comune di Forlì;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di prorogare al 15 settembre 2018** i termini di cui alla prescrizione n. 4.3, relativa alla presentazione delle garanzie finanziarie, dell'atto n. DET-AMB-2018-2443 del 17/05/2018;

Precisa altresì che:

2. in caso di mancato adeguamento al termine di cui al precedente punto 1) del presente atto si procederà, ai sensi di quanto stabilito alla lettera c) dell'art. 29-decies comma 9, alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i. e alla chiusura dell'installazione;
3. **il presente atto integra la diffida e sospensione parziale di cui alla DET-AMB-2017- 6183 del 20.11.2017 così come integrata dalla DET-AMB-2018-2443 del 17/05/2018 ancora valide ed efficaci**;
4. **sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge, ed in particolare quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria**;
5. nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
7. **di notificare** il presente atto alla ditta Ecotecnica S.r.l. e trasmetterne copia all'Azienda USL territorialmente competente, al Comune territorialmente competente, al Servizio Territoriale di questa Agenzia e ai Carabinieri Forestali "Emilia-Romagna" - Stazione di Forlì.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.